



COMUNICATO UFFICIALE N. 273 **Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 141/A della F.I.G.C., inerente la modifica delle disposizioni in materia di rilascio delle Licenze Nazionali 2023/2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A e 67/A del 9 novembre 2022 con cui sono state pubblicate le disposizioni in materia di Licenze Nazionali 2023/2024;
- preso atto che l'art. 6 del decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, così come modificato dall'art. 3, comma 9 del decreto legge n. 198/2022, convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, ha esteso il rinvio del ripianamento delle perdite anche a quelle emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022;
- ravvisata la necessità di recepire, tra i requisiti previsti per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2023/2024, tale ulteriore disposizione normativa ai fini della dimostrazione del superamento di situazioni di deficit patrimoniali di cui all'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultanti dalle situazioni patrimoniali di riferimento;
- visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

a) al fine del rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie A 2023/2024, il Titolo I, paragrafo I), lettera D), punto 16) del Comunicato Ufficiale n. 65/A del 9 novembre 2022 è modificato come segue:

*“depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2023. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3 comma 9 del D.L. n. 198/2022”;*

b) al fine del rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024, il Titolo I, paragrafo I), lettera D), punto 18) del Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 è modificato come segue:

*“depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2023. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020,*

la perdita di cui all'art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3 comma 9 del D.L. n. 198/2022”;

c) al fine del rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, il Titolo I, paragrafo I), lettera D), punto 18) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022 è modificato come segue:

“depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2023. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3 comma 9 del D.L. n. 198/2022”;

d) al fine del rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, il Titolo I, paragrafo II), lettera C), punto 2) e lettera E), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022 sono modificati come segue:

“depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio al 30 giugno 2022 se l'esercizio coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2022, se l'esercizio coincide con l'anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3 comma 9 del D.L. n. 198/2022”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MARZO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina